



# Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

## A.S. 1335

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1335
Titolo:	Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	Senato - 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare
Sede:	legislativa
Stato dell'iter:	in corso d'esame in commissione

### Contenuto

Il provvedimento è composto da un solo articolo che modifica l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016.

Il vigente testo del comma 2 del citato articolo 40 reca un elenco di attività vietate nelle acque interne (tra le quali la pesca di specie la cui commercializzazione è vietata; la cattura di fauna ittica con materiali esplosivi; l'utilizzo di reti e attrezzi difformi). Secondo le modifiche proposte dal disegno di legge in esame (comma 1), i divieti di cui al comma 2 dell'articolo 40 si applicheranno unicamente ai laghi indicati nell'allegato 1 al disegno di legge, nonché alle acque salse o salmastre o lagunari.

L'allegato 1 individua otto grandi laghi (Lago Maggiore, di Varese, di Como e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano) ed ulteriori 23 laghi "minori".

Quanto all'elenco dell'attività vietate, rispetto al testo vigente, l'unica differenza consiste nella specificazione che l'uso dei sistemi non dedicati alla pesca sportiva sia vietato limitatamente all'esercizio della medesima attività di pesca sportiva.

Lo stesso disegno di legge introduce poi un'ulteriore lista di divieti – tra cui un generale divieto di pesca professionale - contenuta nel nuovo comma 2-bis, per le tipologie di acque interne non ricomprese nell'allegato 1.

In particolare, il nuovo comma 2-bis reca l'elenco delle seguenti attività vietate nelle acque interne diverse dai laghi di cui all'allegato 1 e dalle acque salse o salmastre o lagunari: l'esercizio della pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi; l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche; lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici.

Rispetto a tali divieti, il comma 2-ter disciplina i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma 2-quater, inoltre, consente alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi - comunque non inseriti nell'allegato 1 - nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Le ulteriori modifiche proposte che riguardano i successivi commi da 3 a 7 dell'articolo 40 mirano ad adeguare quanto già previsto a legislazione vigente al nuovo impianto normativo proposto. In caso di raccolta, detenzione, trasporto e commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 2-bis, si applica la sospensione della licenza di pesca (ove posseduta) per tre anni, confermando la sanzione prevista dalla legge vigente. La sospensione dell'esercizio commerciale ha la durata da cinque a dieci giorni in violazione dei divieti di cui al comma 2 (come nel testo vigente) e da quindici a trenta giorni in

violazione dei divieti di cui al nuovo comma 2-bis. Qualora sia riscontrata la violazione dei divieti posti dalle disposizioni in esame, si procede, secondo le modifiche proposte, all'immediato sequestro e confisca del prodotto pescato (laddove il testo vigente menziona la sola confisca) da parte degli agenti accertatori.

Mentre resta confermata la previsione, recentemente introdotta con l'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 2019, n. 27 (decreto "emergenze in agricoltura"), che per le sanzioni commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva, si specifica però, diversamente dal testo vigente, che il sequestro e la confisca dei natanti si applica anche ai natanti di terzi e a quelli non utilizzati unicamente a tali fini (comma 6 dell'articolo 40). Quanto alle sanzioni che prevedono la sospensione della licenza di pesca, si segnala che, mentre il testo vigente menziona la licenza di pesca "di professione" o "professionale", il disegno di legge propone di far riferimento alla "licenza di pesca" senza ulteriore specificazione (comma .

## Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento, per il suo specifico contenuto e per le sue finalità, le materie *ordinamento civile e penale* e *tutela dell'ecosistema*, entrambi di **competenza legislativa esclusiva statale** (art. 117, secondo comma, lettere l) e s) della Costituzione.

Più in generale si ricorda che la disciplina della pesca risulta, in base alla giurisprudenza costituzionale, di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, fermo restando che per quegli aspetti, pur riconducibili in qualche modo all'attività di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi (sentenza n. 213 del 2006).

**Senato: Nota breve n. 143**

**Camera: nota Questioni regionali n. 64**

**28 ottobre 2019**

Camera Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione